



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62136 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 posta in deliberazione all'udienza del 23 maggio 2016, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Giampaolo elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Crati, n. 20, presso lo studio dell'avv. Luigi Sabatini che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attore;

e

Unicredit S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sant'Andrea della Valle, n. 6, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende, in virtù di mandato generale alle liti allegato atti,

convenuta;

Oggetto: intermediazione finanziaria

Conclusioni delle parti: come da verbale del 23 maggio 2016

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Giampaolo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Unicredit S.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare in relazione agli investimenti di cui ai docc. 1, 2, 3, l'inadempimento della



stati eseguiti in difetto di contratto quadro ed invitava il Sig. Giampaolo trattandosi di nullità a protezione del cliente, a dichiarare se intendesse avvalersi di tale nullità. La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo istruttorio.

Successivamente, all'udienza del 23 maggio 2016, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

1. Il sig. Giampaolo ha promosso il presente giudizio nei confronti della Unicredit S.p.a. per sentire dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per essere stato inadempiente rispetto ai doveri informativi che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati nella prestazione dei servizi di investimento. In particolare, egli ha dedotto di avere sottoscritto rispettivamente nelle date del 3 aprile 1998, del 7 maggio 1998 e del 18 gennaio 1999, tre distinti ordini di acquisto di quote partecipative al fondo comune di investimento facente capo alla società di gestione Romagest S.p.a., tramite l'intermediazione della banca convenuta.

La presente causa è stata, con ordinanza del 9 febbraio 2016, in quanto il Tribunale - rilevata la mancata sottoscrizione del "contratto quadro" previsto dall'art. 18 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, dall'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF, entrato in vigore in data 1 luglio 1998)" - riteneva di dovere invitare le parti a discutere in ordine alla questione di diritto inerente alla nullità degli ordini di acquisto per essere stati eseguiti in difetto del predetto contratto quadro.

Tuttavia, successivamente alla ordinanza di rimessione sul ruolo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare i contorni della rilevabilità, d'ufficio, della nullità dei contratti di investimento con particolare riferimento al caso in cui la domanda esperita dall'investitore abbia avuto ad oggetto esclusivamente i singoli ordini e non già il contratto quadro.

Ebbene, la Corte di cassazione ha, quindi, evidenziato che in tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati (Cass., 16 marzo 2016, n. 5249; ma si veda, altresì, Cass., 9 giugno 2016, n. 11876).



Ciò posto, nel caso di specie, avendo l'attore formulato domanda di risarcimento addebitando alla banca convenuta la responsabilità per l'inadempimento agli obblighi comportamentali con esclusivo riferimento ai singoli ordini di investimento sopra indicati, deve ritenersi precluso per il giudicante rilevare, d'ufficio, la nullità di quegli ordini derivante dalla nullità del (diverso) contratto quadro.

2. Tanto chiarito in via preliminare, può pervenirsi all'esame nel merito della vicenda. Giova osservare che la questione di merito sottesa al caso di specie e sottoposta a codesto Tribunale costituisce la "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia, onde il giudicante non ritiene necessario esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in applicazione dell'ormai consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre e perciò deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., ss.uu., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., 28 maggio 2014, n.12002).

3. Ebbene, il sig. Giampaolo ha promosso il giudizio nei confronti della Unicredit S.p.a. per sentire dichiarare la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per essere stato inadempiente rispetto ai doveri informativi che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati nella prestazione dei servizi di investimento.

Preliminare rispetto alla verifica in concreto del corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca, risulta essere la verifica della sussistenza di tali obblighi in capo alla convenuta sulla base dei contratti stipulati con il cliente.

Come è noto, sulla banca che svolga attività di intermediazione finanziaria grava un duplice obbligo informativo, di natura attiva e passiva: sotto il primo profilo, essa ha l'obbligo di illustrare i rischi dell'operazione; sotto il secondo profilo, essa deve raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta da quel cliente astenendosi dal compiere l'operazione ove inadeguata per quel cliente.

L'adempimento di tali obblighi si colloca a monte dell'acquisto dei titoli o dei fondi e non già nel periodo successivo a detto acquisto. Sul punto, infatti, il Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito (da ultimo, Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.2010; Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008, Trib. Milano 18.10.2006, Trib. Modena 20.1.2006, Trib. Catania 22.11.2005) secondo cui, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell'investimento.



Il contratto di gestione patrimoniale di portafogli di investimento si colloca nella categoria generale dei contratti relativi ai servizi di investimento (il che è confermato dalla stessa circostanza che l'art. 1 co. 5 lett d) colloca tra i servizi di investimento anche la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi), ma ha una tipicità distinta dalle altre fattispecie di cui alla previsione dell'art. 23 TUF: è un contratto nominato dal TUF e disciplinato da quest'ultimo nelle sue linee essenziali, è quindi un contratto nominato e tipico, caratterizzato da una separazione patrimoniale funzionale alla gestione redditizia di determinati "valori". Nell'ambito di detto contratto diventa del tutto irrilevante l'immediato compimento o meno di singole operazioni di gestione: non è l'atto esecutivo che qualifica il rapporto né è necessario attendere il compimento del primo atto esecutivo per affermare la esistenza di un rapporto obbligatorio munito di obblighi positivi di prestazione, né occorrono atti di impulso dell'investitore per rendere attuali gli obblighi di gestione contrattualmente assunti dalla Banca. Quando il patrimonio affidato perda quel dimensionamento sul piano del valore complessivo che è stato in qualche modo consacrato all'atto della stipulazione viene in rilievo la diligenza del gestore. In altre parole, gli obblighi informativi periodici sono indubbiamente discendenti dall'autonomia di gestione che caratterizza l'operato della Banca.

4. Nel caso di specie, l'attore lamenta in primo luogo che "la Banca nel far sottoscrivere prima e nel gestire poi i risparmi dell'odierno attore non ha tenuto minimamente conto delle caratteristiche specifiche del sig. [redacted] che pure conosceva da decenni" (pag. 5 atto di citazione). Ebbene, il sig. [redacted] ha sottoscritto rispettivamente nelle date del 3 aprile 1998, del 7 maggio 1998 e del 18 gennaio 1999, tre distinti ordini di acquisto di quote partecipative al fondo comune di investimento facente capo alla società di gestione Romagest S.p.a., tramite l'intermediazione della banca convenuta.

Da parte sua, la banca allega che al momento della sottoscrizione del primo ordine di acquisto delle quote partecipative da parte del sig. [redacted] essa abbia fornito al cliente il prospetto informativo relativo all'investimento (all. A fascicolo attore) e che la singola attività di intermediazione si sia svolta nel rispetto delle regole comportamentali imposte dal legislatore, cioè in considerazione di una corretta valutazione circa il profilo del risparmiatore in relazione alla specifica situazione finanziaria del medesimo.

In proposito, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sull'intermediario circa l'avvenuto adempimento degli obblighi di tutela e di azione nell'interesse del cliente di cui all'art. 21 del TUF. In particolare, la banca allega e prova che, in occasione della prima sottoscrizione delle quote, il sig. Giampaolo [redacted] era titolare di un portafoglio interamente dedicato a investimenti sul mercato mobiliare a basso rischio (azioni, obbligazioni, BTP) per una somma cospicua di denaro, perciò rispondenti al profilo del risparmiatore per come delineato dall'istituto di credito. Devono,



dunque, ritenersi prontamente adempiuti quegli obblighi di informazione attiva e passiva previsti a carico del prestatore ai sensi dell'art. 21 del TUF e che si collocano contestualmente alla fase della negoziazione degli strumenti finanziari.

D'altra parte, lo stesso attore non allega i motivi per i quali l'investimento eseguito non sarebbe stato corrispondente al profilo di rischio. Anzi, lo stesso Sig. espressamente riconosce che "i primi fondi di investimento erano a rischio bassissimo" (cfr., comparsa conclusionale, pag. 8) e, dunque, conformi alla manifestata scarsa propensione al rischio del cliente. In altre parole, le allegazioni inerenti l'inadempimento degli obblighi informativi al momento della sottoscrizione degli ordini si presentano del tutto generici e senza alcun riferimento al caso concreto.

Quel che, in realtà, l'attore lamenta si colloca esclusivamente a valle della sottoscrizione degli ordini: in particolare, il Sig. deduce che, successivamente alla sottoscrizione, la banca "non ha adempiuto agli obblighi di informativa periodica né a quelli necessari e indispensabili in occasione delle sostituzioni dei titoli partecipativi più prudenti a quelli speculativi, poi puntualmente in perdita gravissima". (pag. 5 atto di citazione).

Sul punto, il Tribunale ritiene che, sulla base dei contratti in essere tra l'attore e la Banca di Roma (oggi Unicredit S.p.a.), non sussisteva alcun obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario successivamente all'acquisto dei titoli da parte del cliente, in quanto nel caso di specie non risulta intercorso tra le parti alcun contratto di consulenza finanziaria o di gestione di portafogli.

Dunque, in virtù del suesposto orientamento giurisprudenziale condiviso, l'intermediario non era nemmeno tenuto - come invece sostiene l'attore - a informare l'investitore della perdita di valore o dell'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto. D'altronde, l'art. 28 Reg. 11522/98 - nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento "o disinvestimento" - non può indurre una diversa conclusione, poiché deve essere correttamente interpretato nel senso che l'intermediario è tenuto a fornire le informazioni sull'andamento degli strumenti finanziari qualora l'investitore gli abbia manifestato l'intenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale). A supporto di questa conclusione non può non considerarsi che una diversa interpretazione dell'art. 28 Reg. 11522/98 finirebbe col porre a carico dell'intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti. Egli sarebbe infatti tenuto (al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale) a monitorare costantemente l'andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti e a comunicare loro ogni "modifica rilevante" delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato. Inoltre lo stesso concetto di "modifica rilevante", ove non ancorato a parametri specifici che non si rinvengono nel testo regolamentare, finisce per essere



opinabile e rimessa all'apprezzamento soggettivo dell'intermediario (o, in caso di contenzioso, del giudice e del suo consulente).

Piuttosto, l'Istituto di credito, nell'esecuzione delle operazioni oggetto del presente giudizio, ha svolto e svolge esclusivamente attività di custodia e amministrazione dei titoli; la stessa, inoltre, quale banca depositaria delle quote del fondo, rispetto al quale eseguiva le operazioni ordinate dalla società di gestione.

Non essendo in definitiva configurabile un obbligo, neppure pattiziamente assunto, dell'intermediario di informare il cliente circa le operazioni da compiere per evitare la conversione (operata da altri soggetti di diritto) dei fondi di proprietà del Sig. Giampaolo la domanda proposta dall'attore deve essere necessariamente respinta.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta la domanda proposta da Sig. Giampaolo nei confronti di Unicredit S.p.a.;*
- II) *condanna il sig. Giampaolo alla refusione, in favore di Unicredit S.p.a, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 9.972,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.*

Roma, 28 dicembre 2016

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

